

Regione Puglia

L.R. 28-12-2012 n. 45

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia.

Articolo 5

Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli a basso impatto ambientale.

1. Ai sensi del comma 60 dell'[articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262](#) (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'[articolo 2 del D.M. 18 novembre 1998, n. 462](#) del Ministero delle finanze (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'[articolo 18 della legge 21 maggio 1995, n. 463](#)), e per le cinque annualità successive i veicoli nuovi sia ad alimentazione esclusiva a GPL o metano, sia a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 e immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2013.

2. Al termine del periodo complessivo di esenzione, per i veicoli ad alimentazione esclusiva GPL o metano, in applicazione dell'[articolo 17, comma 5, lettera a\), della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), l'importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto, mentre per i veicoli a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano la tassa automobilistica è dovuta per intero.

2-bis. Sono esentati, altresì, dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'articolo 2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1995, n. 463, emanato con decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive, i **veicoli nuovi a propulsione ibrida elettrica** immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2014. Al termine del periodo complessivo di esenzione l'importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto ⁽⁶⁾.

(6) Comma aggiunto dall'[art. 7, comma 1, L.R. 30 dicembre 2013, n. 45](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.